

Lorenzo Gaeta

Aspetti giuridici del lavoro degli indigeni nelle colonie italiane*

Sommario: 1. Iniziando (quasi) dalla fine. 2. Coloniali (e affini...). 3. Gli ordinamenti giuridici autonomi e la legge “più civile”. 4. L’*apartheid* all’italiana. 5. La “grande proletaria” e i suoi lavoratori. 6. Gli indigeni: il lavoro forzato e quello “libero”. 7. Dieci negri per un bianco? 8. Un *cameo* per Lodovico Barassi. 9. La canzone proibita.

I. *Iniziando (quasi) dalla fine*

Ha scritto Pier Paolo Pasolini: “Niente meglio delle canzonette ha il potere magico, abietamente poetico, di rievocare un ‘tempo perduto’. Io sfido chiunque a rievocare il dopoguerra meglio di quel che possa fare il ‘boogie-woogie’, o l’estate del ‘63 meglio di quel che possa fare ‘Stessa spiaggia stesso mare’ [...]. E anche la parte odiosa, repellente di un’epoca aderisce per sempre alle note di una canzonetta”¹. Perciò, niente meglio di una famosissima canzone rievoca il 1935, quando, in un’Italia convintamente fascista, si preparava la guerra per conquistare l’Etiopia, dando veste imperiale al colonialismo nostrano. La prima strofa recitava: “*Faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l’ora s’avvicina! Quando saremo insieme a te, noi ti daremo un’altra legge e un altro Re*”. Ma davvero agli abissini (come allora chiamavano gli etiopi) fu data la legge italiana? Se sì, anche in materia di lavoro? Per cercare una risposta, occorre indagare su un aspetto praticamente sconosciuto della storia del diritto del lavoro italiano. E naturalmente, a questo punto, è possibile partire dall’inizio, con un paio di premesse.

* Il saggio è destinato agli *Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo*.

¹ PASOLINI, *Il fascino del juke-box*, in *Vie nuove*, 8 ottobre 1964, p. 14.

2. *Coloniali (e affini...)*

Il colonialismo italiano, pur molto più “giovane” rispetto a quello di altre potenze europee, risale notoriamente a ben prima del fascismo. Nel 1890 l'Italia conquistò il possesso dell'Eritrea, di cui già amministrava Assab e Massawa; nel 1905 acquisì (per meglio dire, acquistò) la sovranità sulla Somalia, nella quale già esercitava il protettorato su diverse zone; nel 1912, dopo una breve guerra, sottrasse all'Impero ottomano la Tripolitania e la Cirenaica, unite nel 1934 a costituire la Libia; nel 1936, infine, sconfisse e conquistò l'Etiopia, fondendola con Eritrea e Somalia nell'Africa orientale italiana. L'impero coloniale si dissolse completamente a causa dei rovesci della seconda guerra mondiale, già verso la fine del 1941.

Lo *status* giuridico degli indigeni non era certo quello dei “metropolitani”: “gli abitanti delle colonie non diventano cittadini italiani, ma sudditi coloniali”, affermava senza tema di smentita uno dei più autorevoli trattati di diritto civile, quello di Nicola Stolfi². Così come Vittorio Scialoja aveva potuto giustamente sottolineare che “un distacco tra gli indigeni e gli italiani è stato sempre affermato dalle nostre leggi relative alla colonia”³. Ne era passato di tempo rispetto a quando agli abitanti dei territori conquistati veniva generosamente elargito il titolo di *civis romanus*!

Il motivo è molto semplice e di certo non costituì una tipicità italiana. La differenza di *status*⁴, che comportava quindi un trattamento giuridico differenziato, con l'attribuzione di un diritto “di rango inferiore”, era legittimata dal diverso grado di “civiltà” degli indigeni, del tutto evidentemente ritenuto inferiore a quello “europeo”⁵.

Le fonti, per la verità, erano piuttosto confuse, anche se mai, comunque, sulla linea di fondo. L'ordinamento eritreo dapprima comprendeva tra gli “assimilati” agli europei anche “gli egiziani, i siriani, gli americani, gli australiani ed in genere chiunque appartenga a stirpi originarie d'Europa le quali abbiano con gli europei somiglianza di civiltà” (art. 113 r.d. 22 maggio 1894 n. 201; art. 1 r.d. 9 febbraio 1902 n. 51); successivamente “gli arabi, gli

² STOLFI, *Diritto civile*, I, 2, Utet, 1919, p. 70.

³ SCIALOJA, *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, Ripamonti, 1909.

⁴ Sul tema, da ultimo, CIANFEROTTI, *Il concetto di status nella scienza giuridica del Novecento*, Giuffrè, 2013, p. 124 ss.

⁵ Sui nessi tra cittadinanza e razzismo in Italia, COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. IV: L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, 2001, p. 282 ss.

egiziani e gli indiani” vennero assimilati ai “coloniali” (decreto governatoriale 8 ottobre 1908 n. 787). Sia in Eritrea che in Somalia, si considerava assimilato al suddito coloniale “lo straniero che appartiene a popolazioni che non hanno un grado di civiltà simile a quella europea” (art. 2 r.d. 5 aprile 1908 n. 325, per l’Eritrea; art. 2 r.d. 7 luglio 1910 n. 708 e art. 2 r.d. 8 giugno 1911 n. 937, entrambi per la Somalia).

L’Italia liberale del primo Novecento (ma l’atteggiamento fu assolutamente comune a tutti i colonizzatori) dava quindi per scontato che alla base della discriminazione ci fosse un evidente dislivello di “civiltà”: come nella famosa poesia di Kipling, il “fardello dell’uomo bianco” consisteva nella “missione” di civilizzare le altre razze⁶. Al contempo, questo atteggiamento si combinava con una certa tolleranza nei confronti degli usi e costumi giuridici indigeni (ovviamente, riguardo alla loro applicazione nei confronti della sola popolazione autoctona, e “compatibilmente collo spirito della legislazione italiana”: così vari regolamenti giudiziari per le colonie: art. 34 r.d. 201/1894 e art. 33 r.d. 51/1902 per l’Eritrea; analogamente, art. 4 r.d. 2 luglio 1908 n. 325 per la Somalia; r.d. 20 marzo 1913 n. 289 per la Libia); questo atteggiamento era animato da un progetto vagamente, e paternalisticamente, “assimilativo”, sull’ovvio presupposto della superiorità culturale dell’ordinamento dominante.

Il fascismo, poi, condì il colonialismo di un maggiore autoritarismo, col risultato di una visione più netta dei rapporti di separazione del diritto indigeno, destinato a soccombere davanti ai “principi generali della civiltà” (art. 21 r.d.l. 6 luglio 1933 n. 999: ordinamento giudiziario per l’Eritrea e la Somalia, per la prima volta unificato; art. 31 r.d.l. 1 giugno 1936 n. 1019: ordinamento e amministrazione dell’Africa orientale italiana), che ovviamente – come affermava finanche qualche fonte normativa (ad esempio, l’art. 9 r.d. 7 febbraio 1926 n. 342: ordinamento giudiziario per l’Eritrea) – era quella italiana. L’alterità assunse ora anche formalmente tratti razzistici: nel 1933 per la prima volta una legge (il già citato r.d.l. 999/1933) fece esplicito riferimento alla “razza bianca”, concetto fino ad allora tenuto fuori dal diritto⁷. Ora lo straniero veniva assimilato al coloniale se apparteneva “ad una popo-

⁶ COSTA, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *QFSPGM*, 2004-05, p. 172 ss.

⁷ Sul punto, DE NAPOLI, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Le Monnier, 2009.

lazione la quale abbia tradizioni, costumi, concetti giuridici e sociali diversi da quelli cui si connettono attualmente gli ordinamenti, i codici, le consuetudini in Italia e presso la maggior parte delle altre nazioni occidentali” (art. 2 r.d. 342/1926); infine, più radicalmente, se apparteneva “a popolazioni che abbiano tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi coloniali” (r.d. 20 giugno 1935 n. 1649 per l’Eritrea; r.d. 20 giugno 1935 n. 1638 per la Somalia; art. 1 lett. c l. 13 maggio 1940 n. 822 per l’intera Africa italiana).

I differenti approcci dialettici sono stati bene messi in evidenza: si passò, infatti, dal riconoscimento di tratti comuni, anche minimi, alla evidenziazione di connotati differenziativi, fino a giungere alla scomparsa del mondo occidentale come termine di paragone, a sottolineare l’appartenenza di quest’ultimo ad un’altra dimensione dalla quale l’universo indigeno era assolutamente escluso, con la conseguenza di potersi, e doversi, assimilare e rapportare esclusivamente a tutti gli altri universi appartenenti alla comune dimensione della “diversità”⁸.

A complicare le cose, il legislatore operò differenziazioni anche tra gli stessi abitanti delle colonie⁹, attribuendo un ruolo privilegiato a quelli della Tripolitania e della Cirenaica, ritenuti più “civilizzati”¹⁰: essi furono man mano designati come “cittadini italiani di Tripolitania e di Cirenaica” (1919), “cittadini italiani libici” (1927), infine “cittadini italiani libici speciali” (1939, quando le province costiere di Tripoli, Bengasi, Derna e Misurata vennero annesse al territorio metropolitano: r.d.l. 9 gennaio 1939 n. 70). Si trattava, per queste persone (ma tutta la Libia sahariana era esclusa), di qualcosa in più rispetto allo *status* di coloniale (anche solo per il fatto di essere definiti “cittadini” e non “sudditi”¹¹), ma sempre decisamente molto di meno rispetto alla piena cittadinanza metropolitana¹². E molto spesso, poi, tanti provvedimenti degli ultimi anni Trenta, animati da profonde motivazioni “separatiste”, erano

⁸ SCERBO, *Il significato dell’alterità nella legislazione coloniale italiana*, in CAPPELLETTI, GAETA (a cura di), *Diritto lavoro alterità. Figure della diversità e modelli culturali*, Esi, 1998, p. 139.

⁹ FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Il Mulino, 2011, p. 46 ss.

¹⁰ SERTOLI SALIS, *Cittadinanza e sudditanza delle colonie*, in *Nuovo digesto italiano*, vol. III, Utet, 1937, p. 190 ss.; BORSI, *Principi di diritto coloniale*, Cedam, 1938, p. 234.

¹¹ Sul tema, CAPUZZO, *Cittadinanza e sudditanza nell’esperienza coloniale italiana dell’età liberale*, in *Clio*, 1995, p. 65 ss.

¹² RENUCCI, *La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in Libia negli anni Trenta*, in *QFSPGM*, 2004-05, p. 319 ss.

diretti *tout court* ai nativi dell'“Africa italiana” e non della sola “Africa orientale italiana”¹³.

3. *Gli ordinamenti giuridici autonomi e la legge “più civile”*

I cittadini italiani e “assimilati”, da un lato, e i sudditi coloniali e “assimilati”, dall'altro, si trovarono ad essere, perciò, protagonisti di una singolare situazione dal punto di vista del diritto: dividevano gli stessi spazi, ma abitavano in due universi separati, in maniera alle volte anche drastica. Tramontata ogni volontà assimilativa, gli uni e gli altri erano parte di due differenti ordinamenti giuridici, quello nazionale, esteso con qualche particolarità ai territori africani, e quello coloniale, in gran parte fondato sul diritto consuetudinario, con gran rilievo della tradizione musulmana.

Ma i rapporti tra i due ordinamenti non dovevano essere di reciproca tolleranza e rispetto, e forse neanche di indifferenza. Infatti, il sistema autoc-tono era in tutto e per tutto subordinato agli interessi dello Stato colonizzatore, che difendeva il “prestigio” dei suoi cittadini: “nei rapporti tra cittadini italiani e sudditi coloniali l'applicazione del diritto consuetudinario indigeno e del diritto musulmano è obbligatoria solo quando il cittadino ne abbia convenuto l'osservanza o abbia concluso un rapporto giuridico che sia proprio del diritto degli indigeni secondo le forme del diritto medesimo” (art. 87 r.d. 1649/1935 per l'Eritrea). L'ordinamento indigeno, dal canto suo, si trovava assoggettato ad infinite limitazioni discrezionali dettate dal potere pubblico, che poteva “introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderlo compatibile con i principi fondamentali delle leggi italiane” (art. 86 r.d. 1649/1935 per l'Eritrea; art. 59 r.d. 1638/1935 per la Somalia). Ovviamente, nei casi di conflitto, doveva per forza prevalere la legge italiana (ancora art. 86 r.d. 1649/1935, ma già art. 4 r.d. 937/1911), sia perché era “più evoluta e più civile [...] al cospetto della legge indigena, spesse volte primitiva ed informe in tutte le sue parti”; sia, poi, senza mezzi termini, “perché è la legge dello Stato colonizzatore”¹⁴.

¹³ Alla fine degli anni Trenta ci fu chi distinse addirittura sei differenti *status*: il cittadino italiano ariano, il cittadino italiano musulmano, il cittadino italiano di razza ebraica, il cittadino italiano delle isole dell'Egeo, il cittadino italiano libico, il suddito dell'Africa orientale italiana: SERTOLI SALIS, *Le leggi razziali italiane*, Edizioni della Scuola di mistica fascista, 1939, p. 31 ss.

¹⁴ CUCINOTTA, *I conflitti di leggi nell'Africa italiana*, Cedam, 1943, p. 107.

Ma che le persone e gli ordinamenti dell’Africa colonizzata fossero considerati con brutale disprezzo, ad oscurare ulteriormente lo stantio mito degli “italiani brava gente”¹⁵, è dimostrato più che sufficientemente dalle mille disgustose sopraffazioni sulla popolazione indigena, che il diritto “evoluto e civile” avallava senza problemi, con la complicità di tanti interpreti con “le mani nella pasta e gli occhi al cielo”¹⁶. In base a quale aberrante logica giuridica, ad esempio, un codice penale poteva punire gli atti di libidine a danno di “una persona minore di sedici anni se cittadina o straniera o di nove anni se suddita coloniale o assimilata”¹⁷?

4. *L’apartheid all’italiana*

Ma queste pagine oscure e vergognose del diritto italiano, purtroppo poco note, esulano dall’indagine che mi ero ripromesso di compiere. Servono, ai nostri fini, solo a imprimerci bene in mente quale fosse il quadro complessivo dell’atteggiamento “culturale”, e quindi di quello giuridico, nei confronti degli indigeni.

La situazione giuridica è, dunque, quella di una sostanziale separatezza tra due ordinamenti: l’uno, raffinatamente moderno, destinato agli italiani e agli “europei”, l’altro, rozzamente consuetudinario, destinato ad indigeni e “assimilati”. Si trattava di una situazione avvalorata – quand’anche ce ne fosse stato bisogno – dal teorico massimo dell’autonomia degli ordinamenti giuridici, Santi Romano¹⁸. In un simile quadro, evidentemente, una giurisprudenza saldamente “colonizzatrice” trovava fertilissimo terreno per esercitare la più ampia discrezionalità¹⁹. E in un contesto del genere, soprattutto dopo

¹⁵ Per tutti, LABANCA, *Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana*, Il Mulino, 2002, p. 411 ss.

¹⁶ La bellissima sintesi è di SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in *QFSPGM*, 1999, p. 817.

¹⁷ Art. 375 del codice penale eritreo, su cui, per tutti, MARTONE, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d’Africa dall’età giolittiana al fascismo*, Jovene, 2002, p. 9 ss.

¹⁸ Il quale, nel suo famoso corso di diritto coloniale, ribadì come questo non potesse “costituirsi sulla stessa base e sugli stessi criteri del diritto metropolitano”, perché riferito “a popolazioni di civiltà meno sviluppata di quella europea”: ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, Athenaeum, 1918, p. 167.

¹⁹ Per tutti, MARTONE, *Diritto d’Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d’Italia*, Giuffrè, 2008, p. 58 ss.

la svolta impressa dalla conquista dell’Etiopia, il razzismo, fattosi “istituzionale”²⁰, accentuò la separatezza tra i due mondi, punendo promiscuità di ogni genere, sessuale o “culturale”²¹; nel 1939 si giunse ad emanare un provvedimento sulla “difesa del prestigio di razza”, che attestava giuridicamente la volontà di perseguire la definitiva frattura fra italiani e “coloniali”, nel momento in cui sanzionava sia il comportamento del cittadino che veniva meno “ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell’italiano”, sia quello del nativo “diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana”. E l’*apartheid*, ovviamente, doveva essere anche fisica: era vietato al cittadino frequentare “abituamente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi” (rispettivamente, artt. 1 e 12 l. 29 giugno 1939 n. 1004)²².

Subito dopo questo divieto, la legge del 1939 ne contemplava un altro, che ci riguarda più da vicino: veniva sanzionato con un’ammenda l’italiano che, nell’Africa italiana, accettasse “senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del governatore, da nativo lavoro a carattere continuativo od impiego, ovvero svolg[esse] a favore dello stesso prestazione d’opera di carattere manuale” (art. 13 l. 1004/1939). Risulta evidente, anche al di là della lievità della sanzione (che costituì uno dei motivi per cui la legge sul prestigio razziale venne giudicata troppo blanda²³), l’obiettivo di evitare situazioni “disdicevoli”, come quella di un italiano dipendente da un indigeno, cioè di un bianco al servizio di un nero. Un po’ come si era appena fatto in Italia, ma riguardo al solo lavoro domestico, vietando ai cittadini “di razza ariana” di servire ebrei (art. 12 r.d.l. 17 novembre 1938 n. 1728). A proposito di ebrei, va qui ricordato – solo per inciso – come si fosse vietato a quelli stranieri di fissare stabile dimora in Italia (in Libia e nei possedimenti dell’Egeo), ma non nell’Africa orientale (r.d.l. 7 settembre 1938 n. 1381, confermato dall’art. 10 l. 1004/1939), a rimarcare come queste colonie fossero cosa affatto diversa

²⁰ GABRIELLI, *Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società*, in *QFSPGM*, 2004-05, p. 343 ss.

²¹ Riassuntivamente, BACCO, *Il delitto di “madamato” e la “lesione al prestigio di razza”*. *Diritto penale e razzismo coloniale nel periodo fascista*, in GARLATI, VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all’infamia del diritto*, Giuffrè, 2009, p. 85 ss.

²² Per tutti, DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale. La caduta dell’Impero*, Laterza, 1982, p. 237 ss.

²³ CUTELLI, *Critica razzista al disegno di legge per la tutela penale del prestigio della razza*, in *La vita italiana*, 1939, p. 80 ss.; MANFREDINI, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in *Il diritto razzista*, 1939, p. 5 ss.

dal Regno, quindi in condizioni di ospitare un'altra "razza inferiore" accanto a quella che già vi abitava.

5. *La "grande proletaria" e i suoi lavoratori*

Torniamo al lavoro, e riandiamo per un momento a quel 1911 nel quale il Regno, quasi a voler festeggiare il proprio cinquantenario, intraprese la guerra con l'Impero ottomano per acquisire Tripoli ("*bel suol d'amore*", continuando a citare canzonette...). Il "vate" dell'impresa fu il massimo poeta che il paese vantasse all'epoca, Giovanni Pascoli, secondo il quale la "grande proletaria" si era mossa nell'avventura coloniale sostanzialmente per offrire un lavoro ai tanti italiani fino ad allora costretti ad emigrare; il passo è celebre: "Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava oltre alpi e oltre mare a tagliare istmi, a forare monti, ad alzar terrapieni, a gettar moli, a scavar carbone, a scontentar selve, a dissodare campi, a iniziare culture, a erigere edificii, ad animare officine, a raccogliere sale, a scalpellar pietre; a fare tutto ciò che è più difficile e faticoso, e tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora: ad aprire vie nell'inaccessibile, a costruire città, dove era la selva vergine, a piantar pometi, agrumeti, vigneti, dove era il deserto; e a pulire scarpe al canto della strada"²⁴.

L'"impresa" di Tripoli, che segnò uno spartiacque nel colonialismo italiano, offrendo al paese l'occasione per una profonda rilegittimazione dello Stato²⁵, segnò indubbiamente un'accelerazione del processo, già in atto, di trasferimento di imprese e lavoratori nelle colonie. In questi casi, le norme che presiedevano alle relazioni di lavoro non erano necessariamente le stesse vigenti nel territorio metropolitano; anzi, con gli anni si andarono delineando i contorni di un "diritto del lavoro coloniale" che affermava sue regole e sue particolarità, nel tentativo di adeguare la disciplina nazionale con le esigenze locali.

Non è questo il tema centrale della mia riflessione²⁶, per cui mi soffermo

²⁴ PASCOLI, *La grande proletaria si è mossa. Discorso tenuto a Barga per i nostri morti e feriti*, Zanichelli, 1911.

²⁵ CIANFEROTTI, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Giuffrè, 1984.

²⁶ Per un'ampia indagine sul lavoro in Africa orientale, PODESTÀ, *Il mito dell'impero. Economia, politica e lavoro nelle colonie italiane dell'Africa orientale 1898-1941*, Giappichelli, 2004, p. 329 ss.

al volo su tali regole, non senza sottolineare, però, come esse costituissero la massima preoccupazione dei “giuscolonialisti” che si occuparono di lavoro: basta, infatti, scorrere le numerose riviste di diritto coloniale o le monografie dedicate al lavoro in colonia per rendersi conto della sproporzione, del tutto abnorme, della trattazione dei profili giuridici del lavoro degli italiani rispetto a quella, assolutamente minima, relativa al lavoro degli indigeni.

Il diritto del lavoro degli italiani (e stranieri assimilati) in colonia era sostanzialmente dominato dal principio dell’applicabilità della legge metropolitana solo a condizione della sua esplicita estensione, e comunque “per quanto è consentito dalle condizioni locali” (art. 53 r.d.l. 1 giugno 1936 n. 1089 per l’Africa orientale; sostanzialmente simile l’art. 43 r.d.l. 3 dicembre 1934 n. 2012 per la Libia, che vi aggiungeva anche le “tradizioni [...] locali”). Questa soluzione lasciava comunque del tutto controversa la questione dell’applicabilità del contratto collettivo stipulato nel Regno²⁷, in un contesto complessivo, assai confuso, in cui si erano costituiti – in Libia ma non ancora in Africa orientale – sindacati autonomi rispetto a quelli metropolitani; situazione che a sua volta suscitava problemi di efficacia dei contratti collettivi da essi sottoscritti²⁸.

Regole ancora meno omogenee disciplinavano il tema del rapporto individuale di lavoro, che solo negli anni Trenta si cercò in qualche modo di razionalizzare, se non di “codificare”. In Libia il r.d. 4 giugno 1936 n. 1337 estese esplicitamente la legge del 1924 sull’impiego privato²⁹, mentre gli operai si dovevano “accontentare” del contratto collettivo; vigevano, inoltre, apposite regole sul processo del lavoro (r.d. 12 aprile 1937 n. 878; esso prevedeva, tra l’altro, la presenza di “esperti indigeni” nei giudizi di primo grado, per agevolare la risoluzione di controversie tra italiani e cittadini locali). In Africa orientale, nonostante anche lì fosse stata estesa la legge del 1924, gli impiegati privati erano assoggettati alle disposizioni di un regolamento vicereale, che provvedeva a dettagliare, con grande minuzia, regole particolari per la colonia (decreto vicereale 23 marzo 1938 n. 268; l’estensione della legge metropolitana era stata operata dal r.d. 4 aprile 1937 n. 1051). Quanto agli operai, stante la pratica inoperatività della contrattazione collettiva, vigeva un regolamento

²⁷ Prevaleva, comunque, la tesi negativa: per tutti, GUIDOTTI, *Il contratto collettivo di lavoro nel diritto corporativo*, Maglione, 1935, p. 255.

²⁸ PERGOLESI, *Corporativismo coloniale*, Usila, 1937, p. 169.

²⁹ LANDI, *La tutela del lavoro impiegatizio nei territori dell’Impero*, in *Rassegna economica delle colonie*, 1937, p. II ss.

che disciplinava, anche qui assai minutamente, il rapporto di lavoro “manuale” (decreto governatoriale 10 marzo 1937 n. 83)³⁰, con interessanti particolarità: si prevedevano tre categorie: operai comuni, qualificati e specializzati; il contratto era sempre a termine, della durata di un anno, rinnovabile; si poteva essere licenziati *ante tempus* solo per “comprovato scarso rendimento” e per “gravissimi e giustificati motivi inerenti al lavoratore”, oltre che per “assoluta e comprovata impossibilità del datore di lavoro”; era prevista metà paga per i giorni di malattia o infortunio; era attribuito un alloggio gratuito; il riposo settimanale e festivo non veniva retribuito; le controversie andavano obbligatoriamente conciliate presso appositi uffici. Del tutto particolare – e inquietante – era, poi, la previsione dell’inquadramento obbligatorio degli operai dipendenti da amministrazioni pubbliche in apposite “centurie lavoratori” della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; a parte l’umorismo della “volontarietà obbligatoria”, l’operaio diventava a tutti gli effetti un soldato, nella difficile azione del consolidamento dell’occupazione dell’Etiopia: quella “efficace sintesi del lavoratore-milite, possibile solo in clima fascista, ove il cittadino è sempre pronto ad abbandonare l’istumento pacifico di lavoro per imbracciare il moschetto, qualora la patria glielo chieda”³¹.

Amplissima, durante il fascismo, fu l’estensione, o l’adeguamento, di norme di sicurezza e assistenza sociale, che il regime vedeva come suo fiore all’occhiello, ma che costituivano soprattutto strumento di controllo e di creazione del consenso. Anche qui si agì senza alcuna organicità, differenziando notevolmente la Libia – colonia in cui il sistema previdenziale era particolarmente incisivo³² – dall’Africa orientale, sempre considerata possedimento di rango inferiore. Nella stessa logica, soltanto la Libia aveva – come già accennato – un diritto sindacale, la cui fonte principale era il r.d. 29 aprile 1935 n. 2006³³, modellato su quello metropolitano, quindi di stampo pubblicistico, governato dall’alto e assoggettato alle direttive del partito fascista³⁴.

³⁰ Sul punto, SEGA, *Rapporti di lavoro e ordinamento corporativo nell’Africa italiana*, Istituto fascista dell’Africa italiana, 1938, p. 31 ss.

³¹ SEGA, *op. cit.*, p. 64.

³² PISTOLESE, *Gli sviluppi della legislazione del lavoro in Libia*, in *Rassegna economica delle colonie*, 1937, p. 172 ss.

³³ Sul tema, ampiamente, JAEGER, *Diritto di Roma nelle terre africane. La estensione dell’ordinamento corporativo all’impero coloniale italiano e i suoi problemi*, Cedam, 1938, p. 41 ss.

³⁴ MASSART, *L’ordinamento sindacale della Libia*, in *Archivio di studi corporativi*, 1937, p. 203.

Così come solo in Libia si diede l'avvio all'istituzione degli organismi pubblici che avrebbero dovuto gestire lo scenografico sistema corporativo³⁵. In Africa orientale niente di tutto questo: un diritto collettivo del lavoro (ovviamente, si parla di quello fascista, del tutto "finto") rimase solo a livello di intenzioni, di commissioni consultive, e quindi non esisteva neanche per i cittadini italiani³⁶.

6. *Gli indigeni: il lavoro forzato e quello "libero"*

Per sommi capi, era questo il diritto del lavoro applicabile agli italiani (e assimilati) in colonia: un sistema frammentato e complessivamente molto meno garantista di quello metropolitano, giustificato delle "particolarità" del luogo di applicazione e del contesto economico di riferimento.

Possiamo quindi facilmente immaginare quale fosse la tutela giuridica del lavoro degli indigeni, dopo le premesse che si sono fatte circa l'assoluta subalternità e residualità degli ordinamenti giuridici autoctoni, innestata in un contesto "culturale", che non metteva mai in dubbio il loro *status* di individui "inferiori", peraltro circondati dal luogo comune di essere poco propensi a considerare il lavoro un valore: "Lavorare [...] non vale, secondo il Negro, la conseguente rinuncia alle gioie permessigli dal riposo e preferisce così abbandonarsi ogni giorno senza preoccupazioni di sorta, ai suoi piaceri prediletti, quali il cicaleggiare per ore e ore su argomenti insulsi ripetuti all'infinito, il saltare, il far rumore e talora il litigare o il sollazzarsi con le sue donne"³⁷.

In luoghi nei quali la schiavitù era stata abolita per legge da relativamente poco tempo³⁸, persistevano comunque situazioni sostanzialmente analoghe ad essa, e il diritto le tollerava ampiamente, quando non addirittura le incentivava. Il lavoro forzato era prassi frequente nelle colonie, ovviamente anche in quelle italiane³⁹. E che la requisizione di forza lavoro indigena non

³⁵ JAEGER, *Corporativismo coloniale*, in *Archivio di diritto pubblico*, I, 1936, p. 532.

³⁶ ILARDI, *Il nuovo ordinamento delle Consulte Corporative dell'Africa Italiana*, in *Rivista di diritto coloniale*, 1939, p. 3 ss.

³⁷ CIPRIANI, *Considerazioni sopra il passato e l'avvenire delle popolazioni africane*, Bemporad, 1932, p. 140.

³⁸ GHERSI, *La schiavitù e l'evoluzione della politica coloniale*, Cedam, 1935.

³⁹ Ampiamente, MONDAINI, *L'evoluzione del lavoro nelle colonie*, in MONDAINI, CABRINI, *L'evoluzione del lavoro nelle colonie e la Società delle Nazioni*, Cedam, 1931, p. 82 ss., che per le colonie ita-

fosse fenomeno eccezionale, lo spiega bene l'esigenza, avvertita a metà degli anni Trenta, di emanare un lungo regolamento dedicato al "lavoro forzato o obbligatorio nelle colonie" (r.d. 18 aprile 1935 n. 917). Se, "per fini pubblici", non era possibile procacciarsi manodopera volontaria, il governatore poteva richiedere, appunto, il lavoro forzato, definito come "ogni lavoro o servizio richiesto ad una persona con minaccia di una pena qualunque e per il quale la persona stessa non si sia offerta spontaneamente". Il lavoro forzato, vietato nell'interesse di privati o come pena collettiva a carico di una collettività (nonché nei lavori sotterranei in miniera), era sottoposto comunque a limiti relativi alla persona del lavoratore (maschi da 18 a 45 anni, scelti cercando di non menomare troppo le collettività di provenienza) e alla sua durata nel tempo (fino ad un massimo di due mesi all'anno), e veniva retribuito secondo le tariffe vigenti nel luogo. Tale tipo di lavoro continuò ad essere utilizzato piuttosto ampiamente; non soltanto per motivi di interesse pubblico generale, dalla manutenzione stradale alla custodia di fili telegrafici e alla distruzione di insetti nocivi, ma anche per fini pubblici di interesse locale.

In quegli anni, però, si preferì mascherare una realtà caratterizzata dal sostanziale sfruttamento del lavoro forzato e dalla pesante disparità di trattamento, economica oltre che normativa, con i lavoratori italiani⁴⁰, cercando di esaltare piuttosto il principio del lavoro libero degli indigeni e della conseguente tutela giuridica che ad esso veniva accordata, "fiore esotico del giardino occidentale trapiantato sul suolo dei tropici per attenuare col suo delicato profumo l'acre odore schiavistico di cui è ancora impregnato [il] lavoro indigeno, Giano bifronte che presenta, a seconda del momento e dell'ambiente, la faccia del lavoro libero o quella del lavoro coatto"⁴¹.

Pochissime, comunque, furono le norme di legge dedicate al lavoro degli indigeni in colonia, lasciato così in balia di vere o pretese "consuetudini locali", spesso legittimanti ogni tipo di vessazione. E, d'altra parte, la legittimazione dell'astensione governativa era trovata nella considerazione che, in materia di lavoro, "molti principii oramai fondamentali presso di noi potrebbero non essere applicabili nella colonia senza gravi perturbamenti economici, capaci di ostacolare perfino lo sviluppo della vita coloniale e di arrestarne le industrie"⁴².

liane parla di requisizioni di manodopera locale non retribuita per i lavori di manutenzione delle strade in Eritrea e per la costruzione e riparazione delle moschee in Somalia (*ivi*, p. 118).

⁴⁰ PICCOLI, *Il lavoro forzato degli indigeni nelle colonie africane*, in *Rassegna sociale dell'Africa italiana*, 1941, p. 1.

⁴¹ MONDAINI, *op. cit.*, p. 141.

Così, anche quando il diritto intervenne, ancora in epoca liberale, lo fece modellando un contratto di lavoro per la manodopera indigena con una serie di clausole vessatorie ed un corollario di pene, anche corporali, a tutelarne il rispetto (decreto governatoriale 1 settembre 1916 n. 2631 per l'Eritrea)⁴³.

Una norma successiva provvide a istituire un ufficio del lavoro per la Somalia, con il compito di censire e collocare la manodopera indigena, demandando ai governatori la fissazione di salari minimi (decreto governatoriale 31 luglio 1930 n. 8220; il successivo decreto 5 giugno 1936 n. 7610 estese ai governatori di tutta l'Africa orientale il potere di determinare i salari, in relazione “alle condizioni di vita, al rendimento del lavoro, alle possibilità della produzione e alle inderogabili esigenze di ordine militare”). Ma la regola di fondo fu ribadita nel 1937, quando, estendendo la normativa vigente in materia di impiego privato ai cittadini italiani (e stranieri assimilati) dell'Africa orientale, si precisò per l'ennesima volta che nei rapporti interessanti i sudditi andavano applicati gli “usi e consuetudini locali, qualora le parti non abbiano convenuto esplicitamente l'osservanza delle norme sul contratto d'impiego privato” (art. 2 r.d. 1051/1937): e parliamo di impiegati...

In Libia, dove – come s'è visto – era presente un “ordinamento sindacale” (anche se solo per gli italiani), la situazione della manodopera indigena era leggermente differente, poiché era prevista la possibilità che il governatore, sentito il Consiglio coloniale dell'economia corporativa, stabilisse dei “contratti tipo”, che dovevano tener conto delle previsioni dei contratti collettivi (ove esistenti) e andavano osservati da parte degli imprenditori italiani (o stranieri assimilati) nei confronti dei loro dipendenti indigeni. Tra l'altro, il fatto che del Consiglio facessero parte (in misura del tutto minoritaria) rappresentanti “dell'elemento indigeno”, fece magnificare da qualcuno una previsione che coinvolgeva gli stessi interessati nella produzione delle regole che avrebbero disciplinato il loro rapporto di lavoro. Ma alla fine, chi si interrogava sulla natura di questi contratti doveva necessariamente concludere nel senso che essi fossero comunque una manifestazione dell'autorità governativa, vincolata assai genericamente all'osservanza dei contratti collettivi e alla consultazione dell'organismo corporativo; mai si trattava, naturalmente, di esplicitazione di un potere, anche latamente, “contrattuale”⁴⁴. Del resto, a scanso

⁴³ SCIALOJA, *op. cit.*, p. 182.

⁴³ CUCINOTTA, *Diritto coloniale italiano*, Il Foro italiano, 1933, p. 490 ss.

⁴⁴ Sul tema, MASSART, *op. cit.*, p. 210; SEGA, *op. cit.*, p. 89.

di equivoci, la legge prevedeva esplicitamente che le associazioni professionali libiche avessero la rappresentanza esclusiva dei soli “cittadini italiani metropolitani della colonia per cui sono state costituite” (art. 7 r.d. 2006/1935).

7. *Dieci negri per un bianco?*

Quasi come appendice, va qui richiamato un ultimo esempio, sempre a rimarcare il trattamento differenziato tra cittadini ed indigeni; qui il lavoro c’entra solo come parametro, ma la norma giuridica è davvero raccapricciante nel suo disprezzo. Si tratta della possibilità di scontare con giornate di lavoro le condanne a pene pecuniarie irrecuperabili, concessa dagli ordinamenti penalistici coloniali a cavallo tra Otto e Novecento. Ora, in Eritrea tali giornate lavorative venivano computate, se “inflitte ad indigeni in ragione di tre lire al giorno” e se “inflitte ad europei in ragione di dieci lire al giorno” (art. 110 r.d. 201/1894; art. 99 r.d. 51/1902); in Somalia, ancora peggio, “in ragione di una lira al giorno se inflitte a sudditi coloniali o assimilati, di lire dieci se inflitte a cittadini italiani o stranieri” (art. 46 r.d. 708/1910; art. 46 r.d. 937/1911).

Passati gli anni, questa anacronistica condanna ai lavori forzati non fu affatto abolita, ma soltanto ritoccata dal regime fascista: il rapporto tra il valore della giornata lavorativa dell’indigeno e quella dell’europeo passò in Eritrea a due contro quindici lire, in Somalia a cinque contro trenta lire (rispettivamente, art. 133 r.d. 1649/1935; art. 118 r.d. 1638/1935).

Fosse un terzo, un sesto, un settimo o addirittura un decimo, un indigeno, e il suo lavoro, valeva comunque soltanto una frazione dell’uomo bianco.

8. *Un cameo per Lodovico Barassi*

Il 1° luglio 1939 entrò in vigore il I libro del nuovo codice civile; il suo art. 1, istituzionalizzando al livello massimo la separazione razziale, al comma 3 disponeva che “le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali”. Sia consentita, allora, una digressione finale, per fare spazio, come “apparizione speciale” (quello che in gergo cinematografico si chiamerebbe un *cameo*), al padre dei

giuslavoristi italiani. Lodovico Barassi, infatti, commentando la norma, scrisse: “L’appartenenza alla razza ariana costituisce uno stato che le nostre leggi tutelano a difesa della razza italiana per secolare tradizione conservatasi pura ed ariana. La razza è un alto interesse nazionale, che influisce sulla capacità giuridica. Questa tutela, inserita nell’azione rigeneratrice del Fascismo, si attua mediante una limitazione della capacità giuridica degli appartenenti a razze differenti”⁴⁵.

9. *La canzone proibita*

È possibile allora concludere che agli indigeni non fu affatto estesa la “legge di Roma”; che, anche in materia di lavoro, ogni pur blanda politica assimilativa fu subito accantonata da logiche di separazione di uomini e di ordinamenti, senza neanche dover aspettare l’avvento del regime autoritario, che pure provvide a sigillare definitivamente l’alterità con la pietra tombale di un razzismo sempre presente ma ora “istituzionalizzato”.

Come suona bugiarda, allora, l’ultima strofa della famosa canzonetta, aggiunta dopo la “conquista dell’Impero”: “*Faccetta nera, bella italiana! Eri straniera e adesso l’Africa è romana! Faccetta nera, anche per te, c’è una bandiera, c’è una patria, un Duce e un Re*”. Non fu un caso, quindi, che la canzone, giudicata troppo promiscuamente “interrazziale”, soprattutto in quest’ultima parte, perciò non in linea con le politiche separatiste del regime, fosse subito messa al bando. C’è chi dice dallo stesso Mussolini⁴⁶.

Abstract

Il saggio esamina il diritto del lavoro applicato nelle colonie italiane. Quello valido per i cittadini italiani (e per gli europei assimilati) presentava delle significative particolarità rispetto a quello nazionale ed era più completo in Libia che nell’Africa orientale. Quello riservato ai sudditi indigeni era invece un misto di consuetudini tribali e di norme per lo più repressive, culminate in una legge sul lavoro forzato. Il quadro di fondo era dominato da una visione profondamente razzistica dei rapporti giuridici tra bianchi e neri, in cui qualche prima timida logica di assimilazione venne

⁴⁵ BARASSI, *Istituzioni di diritto privato. Seconda edizione secondo i nuovi libri del codice civile*, Giuffrè, 1940, p. 39.

⁴⁶ CAROCCI, *Storia del fascismo*, Garzanti, 1959.

subito sopraffatta dalle ideologie della separazione, che il fascismo provvide a istituzionalizzare.

The essay examines Labour law applied in the Italian colonies. That one valid for Italian citizens (and Europeans assimilated) showed some significant peculiarities compared to the national and was more complete in Libya than in East Africa. That one accorded to indigenous subjects was instead a mixture of tribal customs and mostly repressive legal rules, culminating in a law on forced work. The basic framework was dominated by profoundly racist legal relations between whites and blacks, in which a few first timid logic of assimilation was immediately overwhelmed by the ideologies of separation, that fascism institutionalized.

Key words

Diritto del lavoro, popolazione indigena, colonie italiane, colonialismo, razzismo, fascismo.

Labour law, native people, Italian colonies, colonialism, racism, Fascism.